

Risposta n. 97/2026

OGGETTO: Partecipazioni in società costruzioni impianti produzione elettrica – cessione – regime PEX – art. 87 del TUIR – applicabilità – requisito commercialità – verifica della sussistenza

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa S.r.l. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione del regime di *participation exemption*, di cui all'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "Tuir"), con riferimento alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle partecipazioni detenute dall'Istante in tre società, Beta01 S.r.l., Beta02 S.r.l. e Beta03 S.r.l. (di seguito, congiuntamente, "società BETA").

L'Istante rappresenta di essere una società costituita nel [...] e di svolgere l'attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni con codice Ateco 70.1 - Attività di holding operativa.

L'Istante dichiara di detenere, tra l'altro, il 100% delle partecipazioni nelle società BETA, costituite tutte in data [...] marzo 2024 con codice Ateco 74.90.32 (Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica) ed aventi come attività prevalente [...].

L'Istante riferisce che:

- in data [...] aprile 2024, le società BETA hanno acquisito dalla società Gamma S.r.l. (di seguito, "Gamma"), *"le cui quote sociali, fin dalla costituzione, sono detenute da Alfa S.r.l. i rispettivi progetti X01, X02 e X03, in corso di sviluppo, per la realizzazione di impianti di stoccaggio ed accumulo dell'energia (cd. Battery Energy Storage System-BESS)", precisando che "si tratta sostanzialmente di sistemi di immagazzinaggio di energia, anche da fonte rinnovabile, che viene immessa successivamente in rete durante periodi "critici".*

- *"Al momento della citata cessione i progetti si trovavano in una fase embrionale dello sviluppo avendo Gamma avviato i primi steps per lo sviluppo degli impianti attraverso la presentazione della richiesta dell'autorizzazione unica alla costruzione. Per effetto della citata cessione, le società BETA sono subentrate nelle rispettive iniziative X01, X02 e X03 (di seguito "X"), fermo restando l'impegno di Gamma a collaborare per portare a termine l'iter autorizzativo e successivamente volturare le autorizzazioni.*

- Dopodiché, le società Beta hanno portato a termine lo sviluppo dei progetti X01, X02 e X03 raggiungendo lo status "ready to built" ottenendo l'autorizzazione unica e la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, acquisendo nel frattempo i terreni e costituito le servitù di cavidotto [...]".

In particolare, l'Istante rileva che "successivamente all'acquisto della società Gamma, le società Beta hanno avviato l'iter per il subentro nelle rispettive iniziative X e, con la collaborazione della società venditrice Gamma, sono subentrate nell'iter autorizzativo attraverso il subingresso delle società Beta (i) nei rapporti contrattuali in corso di esecuzione con i fornitori ed i proprietari dei terreni su cui dovranno sorgere gli impianti, (ii) nonché negli adempimenti necessari per lo svolgimento dello sviluppo degli impianti".

Nel dettaglio, l'Istante precisa che affinché gli impianti BESS possano essere costruiti e quindi iniziare ad immagazzinare l'energia prodotta anche da fonti rinnovabili, come il solare e l'eolico, per renderla poi disponibile quando necessario, è previsto un determinato iter che prevede:

"- studio di fattibilità: analisi del sito (vicinanza a stazioni/linee AT-MT, accessibilità, vincoli ambientali ecc.); valutazione preliminare della connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (Terna) con ottenimento della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) da parte di Terna;

- Accettazione della STMG con pagamento del relativo corrispettivo di anticipo;

- progettazione definitiva delle opere per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e relativa approvazione da parte di Terna;

- *ottenimento titolo autorizzativo ai sensi del D.L. 7/02/2022 n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2022 e s.m.i. (Autorizzazione Unica);*

- *aggiornamento o conferma del progetto esecutivo secondo le condizioni dell'Autorizzazione Unica;*

- *verifiche di ottemperanza delle prescrizioni impartite da tutti gli enti intervenuti nel corso dell'iter autorizzativo;*

- *avvio di eventuali procedure di esproprio/accordi bonari per la posa cavidotti su aree private o per la realizzazione di opere di Terna;*

- *ottenimento della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) da parte di Terria;*

- *firma del contratto di connessione con Terna;*

- *pagamento del contributo di connessione".*

L'Istante dichiara, inoltre, che:

- *"[i]n data [...] 2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato le seguenti autorizzazioni:*

(i) *«alla realizzazione di un impianto di accumulo di energia elettrica della potenza di 100 MW, denominato "XO1", da ubicarsi nel Comune di [...] e delle relative opere connesse, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. [...]» [...];*

(ii) *«alla realizzazione di un impianto di accumulo di energia elettrica della potenza di 100 MW, denominato "XO2", de ubicarsi nel Comune di [...] e delle relative opere connesse, come specificate ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. [...]» [...];*

- [i]n data [...] 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato l'autorizzazione «alla realizzazione di un impianto di accumulo di energia elettrica della potenza di 100 MW, denominato "X03", da ubicarsi nel Comune di [...] e delle relative opere connesse, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. [...]» [...];

- [i]n data [...] 2024, le società Beta hanno acquistato i terreni sui quali saranno costruiti gli impianti BESS [...] e hanno stipulato i contratti per la costituzione dei diritti di servitù di cavidotto [...];

- [i]n data [...] 2024 sono state richieste le volture delle pratiche di connessione alla Rete Nazionale di Trasmissione Nazionale (RTN) a favore delle società Beta01 Srl e Beta02 Srl, ottenute rispettivamente in data [...] 2025 e in data [...] 2025 [...];

- [i]n data [...] 2025 sono state richieste le volture delle autorizzazioni uniche a favore delle società Beta01 Srl e Beta02 Srl, ottenute in data [...] 2025 rispettivamente con Decreto Direttoriale n. [...] del [...] e con Decreto Direttoriale n. [...] del [...];

- [i]n data [...] 2025 è stata richiesta la voltura dell'autorizzazione unica a favore della società Beta03 Srl ottenuta in data [...] 2025 con Decreto Direttoriale n. [...] del [...];

- [i]n data [...] 2025 è stata richiesta la voltura dell'autorizzazione unica a favore della società Beta03 Srl, ottenuta in data [...] 2025 con Decreto Direttoriale n. [...] del [...];

- [i]n data [...] 2025, le società Beta hanno acquistato ulteriori terreni [...];

- [i]n data [...] 2025 alla società Beta02 Srl è stato attribuito il codice POD (Point of Delivery), ossia il punto di fornitura, a seguito della richiesta del [...] 2025 [...];

- [i]n data [...] 2025 alla società Beta03 Srl è stato attribuito il codice POD (Point of Delivery), ossia il punto di fornitura, a seguito della richiesta del [...] 2025 [...];
- [i]n data [...] 2025 alla società Beta01 Srl è stato attribuito il codice POD (Point of Delivery), ossia il punto di fornitura, a seguito della richiesta del [...] 2025 [...];
- [i]n data [...] 2025 la società Beta02 S.r.l. ha presentato la Richiesta di elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD) [...];
- [i]n data [...] 2025 la società Beta03 S.r.l. ha presentato la Richiesta di elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD) [...];
- [i]n data [...] 2025 la società Beta01 S.r.l. ha presentato la Richiesta di elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD) [...].

L'Istante fa presente che "[l]e attività svolte trovano riscontro nel bilancio delle società Beta chiuso al 31/12/2024 dove i relativi costi - "fatture da ricevere" per i riaddebiti dalle Gamma e development fees relative all'accordo quadro - sono stati iscritti tra le immobilizzazioni in corso [...]."

Infine, l'Istante riferisce di aver ceduto in data [...] luglio 2025 la partecipazione detenuta nella società Beta03 S.r.l. e in data [...] luglio 2025, le partecipazioni detenute nelle società Beta01 S.r.l. e Beta02 S.r.l.

Ciò posto, l'Istante chiede se alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle partecipazioni detenute nelle società Beta sia o meno applicabile il regime di *participation exemption* (di seguito, anche "*regime pex*" o, semplicemente, "*pex*") di cui all'articolo 87 del Tuir.

In particolare, l'Istante chiede se le partecipazioni detenute nelle società Beta soddisfino il requisito della commercialità di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del Tuir.

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con nota del [...], l'Istante ha risposto alla predetta richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che le partecipazioni Beta soddisfino il requisito della commercialità di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del Tuir, ai fini dell'applicazione del *regime pex*.

L'Istante osserva che, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Tuir, il requisito dell'impresa commerciale "*deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso*".

A questo riguardo, l'Istante, richiamando la circolare 29 marzo 2013, n. 7/E e la circolare 4 agosto 2004, n. 36, evidenzia che "*nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, il possesso ininterrotto del requisito della commercialità deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e il realizzo della partecipazione*".

L'Istante rileva, altresì, che la risoluzione 11 ottobre 2007, n. 286/E, ha chiarito che "[c]on riferimento alle attività commerciali, per "*esercizio di imprese*" si intende, sia ai fini IRES, ai sensi dell'art. 55 del TUIR, che ai fini IVA, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, "*l'esercizio per professione abituale, ancorché non*

esclusiva" delle attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

Pertanto, qualora l'ente svolga un'attività riconducibile tra quelle elencate all'art. 2195 del codice civile, il carattere commerciale dell'attività stessa si configura a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa".

Ciò posto, a parere dell'Istante, il complesso delle attività svolte nel caso di specie, come sopra sommariamente descritte, integra immediatamente la realizzazione, seppur parziale, dell'oggetto sociale dell'impresa che, consiste nella identificazione, progettazione, sviluppo e autorizzazione di impianti per lo stoccaggio e/o l'accumulo nonché la vendita di energia elettrica.

Conseguentemente l'Istante, richiamando i precedenti sopra riportati e le risposte a istanze di interpello pubblicate *sub* n. 33 del 2021 e n. 883 del 2021, reputa sussistente, nel caso in oggetto, l'esercizio dell'impresa commerciale da parte delle società Beta sin dalla loro costituzione.

Dunque, l'Istante alla luce dei documenti di prassi sopra richiamati, ritiene che nella fattispecie in esame sia soddisfatto il requisito della commercialità richiesto dall'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del Tuir ai fini dell'applicazione del regime di *participation exemption*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi della scrivente ogni valutazione in merito alla correttezza delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate sulla base dei principi contabili adottati dall'Istante (e dalle altre società Beta) e dei valori economici e fiscali riportati nell'istanza, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati. Sempre preliminarmente si rappresenta che il presente parere non contiene alcun giudizio in merito agli ulteriori requisiti previsti per l'applicazione del *regime pex* di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Tuir.

Sugli aspetti sopra richiamati resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, la fattispecie prospettata investe gli aspetti relativi al corretto trattamento fiscale da attribuire alla plusvalenza realizzatasi per effetto della cessione delle partecipazioni detenute dall'Istante nelle società Beta.

In particolare, il quesito riguarda la possibilità di assoggettare o meno la plusvalenza in parola al regime della *participation exemption* previsto dall'articolo 87 del Tuir, con specifico riferimento alla verifica della sussistenza in capo alle società partecipate Beta del requisito della "commercialità", di cui al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 87 del Tuir.

Ciò posto, si rileva che il requisito della "commercialità" è individuato dall'articolo 87, comma 1, lettera *d)*, del Tuir quale "*esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione*

o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa".

A riguardo, la circolare n. 7/E del 2013 ha precisato che *"si è in presenza di un'impresa commerciale" ai fini per nell'ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Si ritiene, parimenti, che il requisito della commercialità sussista nel caso in cui l'impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza"* (enfasi aggiunta).

Dunque, ai fini del riconoscimento di un'impresa commerciale, risulta determinante che l'impresa disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all'avvio del processo produttivo (*cf.*, sul punto, la citata circolare n. 7/E del 2013).

Il successivo comma 2 dell'articolo 87 del Tuir dispone che *"[i]l requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso"*.

Su punto, la circolare n. 7/E del 2013, richiamando la circolare n. 36/E del 2004, ha ribadito che la disposizione in esame risponde *"ad una specifica funzione antielusiva diretta ad evitare che, modificando in prossimità della cessione della partecipazione uno dei requisiti oggettivi prescritti dalla norma [residenza ovvero commercialità], si possano far valere indebitamente i presupposti applicativi del regime in esame. In tale ottica, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, il possesso*

ininterrotto del requisito della commercialità deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e il realizzo della partecipazione".

Con riferimento alle attività di tipo preparatorio, sempre la circolare 7/E del 2013 ha precisato che la fase di *start up*, intesa come complesso di attività dirette a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale (comprese quelle relative agli studi preparatori, all'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, alle ricerche di mercato, all'addestramento iniziale del personale, all'acquisizione delle risorse finanziarie e tecniche necessarie ad avviare l'attività di impresa) costituisce un fattore essenziale e imprescindibile della vita dell'impresa ed assume una diversa connotazione - in termini di durata, complessità, onerosità - in funzione del settore economico di appartenenza e del tipo di attività svolta.

La circolare in parola ha altresì chiarito che il periodo di *start up*, ancorché non idoneo autonomamente a configurare l'esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini *pex*, nell'ipotesi in cui venga seguito dallo svolgimento dell'attività di impresa.

In altre parole, ai fini, del computo del triennio di possesso di cui al comma 2 dell'articolo 87 del Tuir, il requisito della commercialità può ritenersi sussistente già nella fase di *start up*, a condizione che la società partecipata, dopo aver terminato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.

Come evidenziato dalla citata circolare n. 7/E del 2013, in concreto la linea di confine tra la fase di *start up* in senso proprio, quale insieme di attività meramente preparatorie all'esercizio dell'attività di impresa, e l'attività commerciale dell'impresa

assume una dimensione variabile a seconda delle specificità del settore produttivo di appartenenza, in quanto in alcuni settori, determinate attività - che, in linea di principio, potrebbero essere considerate meramente preparatorie - possono, al contrario, considerarsi esplicative dell'esercizio di attività di impresa.

Con specifico riguardo alle società che, come nel caso in esame, operano nel settore della produzione di energia, occorre evidenziare che le società in parola, normalmente, prima di avviare l'attività tipica pongono in essere una serie di attività preliminari astrattamente riconducibili alla fase di *start up*, quali, a titolo esemplificativo, la ricerca dei siti ove ubicare gli impianti, l'ottenimento di permessi/autorizzazioni, la progettazione e la costruzione degli impianti medesimi.

Sul punto, la circolare n. 7/E del 2013 ha precisato che "*nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture energetiche dichiarate di interesse pubblico o di pubblica utilità sulla base della normativa di settore [cfr., in particolare, la legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di riordino del settore energetico], il complesso delle attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti, non ha natura meramente preparatoria ma integra immediatamente la realizzazione, seppur parziale, dell'oggetto sociale dell'impresa.*"

Dunque, dalla citata circolare si evince che per le società in parola, il complesso delle attività di cui sopra in astratto riconducibili alla fase di *start up* integra, nel suo insieme, la realizzazione, seppur parziale, dell'oggetto sociale dell'impresa.

Inoltre, occorre rilevare che, per poter beneficiare della *pex*, il requisito della commercialità può ritenersi sussistente già nella fase di *start up*, "*a condizione che*

la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita" (cfr., sul punto, Cass. sez. V, 12.12.2019, n. 32582) o quantomeno disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all'avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli (cfr. la circolare n. 7/E del 2013).

Nella fattispecie prospettata, posto che la verifica dello svolgimento in concreto da parte delle partecipate di un'attività commerciale postula un'analisi di tipo fattuale sottratta ad ogni verifica della scrivente in sede di interpello (cfr. circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 1.1., e Risoluzione n. 266/E del 2009), si evidenzia quanto segue.

Nel caso in esame, l'Istante, in sede di documentazione integrativa, ha dichiarato che *"i progetti X oggetto di interpello rientrano nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture energetiche di interesse pubblico o di pubblica utilità sulla base della normativa di settore"*.

Sempre con la documentazione integrativa l'Istante ha precisato che quanto sopra riportato *"si evince dalla stessa Determina di Autorizzazione Unica allegata all'interpello che richiama la l. 239/2004 e l'art. 1 del d.l. 7/2002, convertito, con modificazioni dalla l. 55/2002, in base al quale i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone" sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti"*.

Tanto premesso, si evidenzia che nel caso di specie, dall'istanza, dalla documentazione integrativa e dai relativi allegati, non risulta che al momento della cessione delle partecipazioni Beta le società partecipate siano dotate *"della*

capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza" (cfr. la circolare n. 7/E del 2013).

Inoltre, in merito alle attività preliminari richiamate dalla circolare n.7/E del 2013, con riferimento alle società operanti nel settore energetico, si evidenzia che nel caso in esame:

- in merito agli studi preparatori e all'attività di ricerca dei siti ove ubicare gli impianti, si presume che queste non siano state eseguite dalle società Beta dato che, secondo quanto riportato in istanza, le citate società sono solamente subentrate nei rapporti contrattuali in corso di esecuzione con i proprietari dei terreni su cui dovranno sorgere gli impianti (cfr., pagina 9 dell'istanza);

- le autorizzazioni uniche relative ai progetti X sono state acquisite in via originaria dalla società Gamma e successivamente volturate in favore delle Beta in base ai rispettivi progetti;

- le richieste di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), sono state eseguite dalla società Gamma e successivamente volturate in favore delle società Beta [...];

- i progetti X sono stati ideati dalla società Gamma e, solo successivamente, sono stati acquistati dalle società Beta, mentre lo sviluppo dei progetti è stato affidato, mediante stipula di un accordo quadro, alla società Delta [...];

- l'accordo di cui al punto precedente era stato inizialmente stipulato in favore di Gamma e successivamente ceduto alle società Beta;

- in merito alle operazioni di finanziamento e alla realizzazione e messa in opera degli impianti, non sono state fornite informazioni a riguardo (costi di realizzazione, tempistiche, *etc.*).

In merito alla risposta pubblicata *sub* n. 883 del 2021, citata dall'Istante, si ritiene che i principi in essa contenuti non trovino applicazione alla fattispecie rappresentata, in quanto nella citata risposta veniva specificato che la cessione della partecipazione era stata effettuata successivamente alla realizzazione degli impianti (*cf.* pagina 2), mentre nel caso in esame, non risulta che le società Beta abbiano posto in essere quel complesso di attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti espressamente richiamate dalla circolare n. 7/E del 2013 e considerate nel loro insieme e con riferimento alle società operanti nel settore energetico come realizzazione, sia pure parziale, dell'oggetto sociale.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene insussistente, nella fattispecie in esame, in capo alle società partecipate Beta, il requisito della commercialità di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del Tuir. Conseguentemente, alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle partecipazioni detenute l'Istante nelle società Beta non potrà applicarsi il regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del Tuir.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)**